

(N. 1219)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1678)*

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(CASSIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 NOVEMBRE 1955

Concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale postale, telegrafico e telefonico che, a norma delle disposizioni regolamentari, è tenuto ad indossare la divisa o particolari indumenti protettivi in rapporto agli speciali servizi cui è addetto, vengono forniti dall'Amministrazione i vari capi di vestiario:

a) a titolo gratuito se si tratta d'indumenti di lavoro (camiciotti, tute, vestaglie, ecc.);

b) col concorso di un terzo della spesa a carico degli interessati, quando sia richiesta la divisa uniforme.

La quota di cui alla lettera b) potrà essere rimborsata in tutto o in parte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora — al termine del prescritto periodo d'uso — risulti che il personale abbia saputo mantenere in decoroso stato di conservazione gli effetti di vestiario ad esso forniti.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 270.000.000 per l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed in lire 12.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sarà provveduto con lo stanziamento esistente negli appositi capitoli degli stati di previsione della

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spesa delle due Aziende, per l'esercizio finanziario 1954-55 e per quelli successivi.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate:

a) le caratteristiche e la foggia delle uniformi e dei singoli oggetti di vestiario;

b) le categorie del personale tenute ad indossarli;

c) la durata dei singoli oggetti di vestiario.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sarà determinata l'aliquota de-

gli addebiti a carico del personale per anticipata fornitura in sostituzione di divisa o altri oggetti di vestiario deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale, a sua domanda, cessa dalle mansioni per le quali è stato fornito delle uniformi.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni riguardanti la vestizione di servizio del personale postale, telegrafico e telefonico, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE